



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro

SENTENZA N. 676/2022
Depositata il 20 OTT. 2022
R.G. n. 34/22
Cron. n. 24/9/2022

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Carlo Coco

Presidente rel.

Dott. Valeria Vaccari

Consigliere

Dott. Marcella Angelini

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 34 / 2022 R.g.l.,
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 2 / 12.1.2022,
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito,
posta in decisione all'udienza collegiale del 18.10.2022,

promossa da:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del l.r.p.t.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Oreste Manzi e Gian Mario Rombaldi ed
elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale I.N.P.S. in Bologna

- appellante

nei confronti di:

Marconi Massimiliano

- appellato contumace

udita la relazione della causa fatta dal Presidente dott. Carlo Coco,
udita la lettura delle conclusioni assunte dal procuratore della parte costituita,
come in atti trascritte,
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, istruita documentalmente la causa nel contraddittorio delle parti, compensate le spese processuali, ha accolto l'opposizione proposta da Marconi Massimiliano annullando l'avviso di addebito n. 395-2018-00032076-01-000, emesso dall'INPS e notificato in data 16.1.2019, per il complessivo importo di euro 13'017,17 richiesto a titolo di contribuzioni dovute alla Gestione Commercianti in dipendenza di accertamento di maggior reddito per l'anno 2012, effettuato dall'Agenzia delle Entrate e da questa notificato nel settembre del 2017, avverso il quale nel marzo 2018 l'opponente aveva proposto ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale.

Il primo Giudice, pronunciando in base al principio della "ragione più liquida", ha ritenuto decorsa la prescrizione quinquennale fra la scadenza del termine di pagamento delle contribuzioni dovute al predetto titolo (12.7.2013) e la data di notifica dell'avviso di addebito (16.1.2019), negando l'efficacia interruttiva della suddetta notifica dell'avviso di accertamento tributario, in ragione del fatto che, abrogato dall'art. 7, co. 2, lett. t, del d.l. n. 70 / 2011 il disposto dell'art. 32-bis del d.l. n. 185 / 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 / 2009, abilitante, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino all'anno d'imposta 2008, l'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, la stessa Agenzia delle Entrate non aveva più la legittimazione di cui all'art. 32-bis cit. e, quindi, la notifica dell'accertamento unificato relativa a redditi e contribuzioni dell'anno 2012 non era idonea a interrompere la prescrizione. Quanto precede assumendo che non rileva in contrario *< la giurisprudenza della Suprema Corte dato che si riferisce (cfr. Cass 18140 / 2020, n. 17769 / 2015) a crediti contributivi anteriori e che si limita a far riferimento all'art. 1 d.lgs n. 462 / 1997 senza tener conto della successiva evoluzione legislativa. Detto articolo, infatti, intitolato "Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali" prevede che: "1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali,*

assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti e contenente norme in materia contributiva ...". Orbene il d.l. n. 338/1989 così come convertito è stato quasi integralmente abrogato e comunque il d.l. n. 70/2011 successivo all'art. 1 d.lgs n. 462/1997 e che lo richiama esplicitamente ha innovato l'intera disciplina >.

L'appello proposto dall'INPS avverso la su ritrascritta ermeneutica della normativa da applicarsi in materia è fondato e dal suo accoglimento consegue la reiezione dell'opposizione proposta dal Marconi, e quindi la conferma dell'avviso di addebito impugnato, senza procedersi a disamina degli ulteriori motivi d'eccezione esposti nel ricorso introduttivo, atteso che, in legittima contumacia dell'appellato nel presente grado del giudizio, non si dà riproposizione ovvero impugnazione incidentale della sentenza quanto alle ragioni oppositorie non esaminate o rimaste assorbite con la suddetta pronuncia.

Ritiene, invero, questa Corte di riprendere e dare seguito, *re melius perpensa* rispetto ad alcuni propri recenti precedenti, all'insegnamento espresso *in subiecta materia* dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n. 17769 / 2015, 13463 / 2017, 19640 e 27950 / 2018, 5439 / 2019 e 18140 / 2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari (e sulla richiesta degli stessi, come nella fattispecie a pag. 2 e 12 dell'avviso di accertamento, non dell'iscrizione a ruolo ovvero dell'emissione di avviso di addebito) e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del D.lgs n. 462 / 1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006 / 2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, dopo tale parentesi temporale essendo stato restaurato il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il Giudice della nomofilachia (citando espressamente, sulla base della legge di conversione n. 106 / 2011, e diversamente interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice *sub* art. 7 del d.l. n. 70 / 2011).

Leggesi, infatti, esemplarmente, nel primo degli arresti citati che < ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del 1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi". Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps.

16. In caso di mancato pagamento l'Inps procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999).

17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all'Inps è stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'Inps.

18. Tale interpretazione, fondata sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, compresi i contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto (cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t).

19. Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui, "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, nè è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass., 9 aprile 2014, n. 8379) >.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri per attività e valore ex D.m. n. 55 / 2014.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS e in riforma dell'impugnata sentenza,

respinge il ricorso proposto da Massimiliano Marconi, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito come in epigrafe opposto.

Condanna Massimiliano Marconi alla refusione a favore dell'INPS delle spese processuali, che liquida, per compensi, in euro 3'000,00 per il primo grado ed in euro 2'600,00 per il presente grado d'appello, oltre accessorie, tutte, come per legge.

Così deciso in Bologna il 18.10.2022

Il Presidente est.

Dott. Carlo Coco



IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Iuppo
Anna Iuppo

[minuta depositata il 19.10.2022]



